



Oggetto: risoluzione in commissione 7/00185 presentata da AMORESE ALESSANDRO il 12/01/2024 nella seduta numero 2257-00185 ("Risoluzione") – contributo dell'Associazione Produttori Audiovisivi ("APA").

Con la presente APA intende contribuire alla riflessione sulle iniziative volte a garantire la tutela del diritto d'autore nel contesto dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale ("IA") di cui alla Risoluzione.

La Risoluzione individua la necessità: (i) di una normativa specifica che regoli il diritto d'autore di un elaborato prodotto dai programmi di IA; (ii) di adottare misure per garantire che i contenuti protetti da diritto d'autore non siano utilizzati impropriamente per addestrare algoritmi generativi atti a creare contenuti simili o sovrapponibili, in violazione del diritto d'autore.

Pur riconoscendo l'enorme potenziale offerto da questa tecnologia, in grado di apportare molteplici benefici in una grande varietà di settori, tra cui il settore audiovisivo, le caratteristiche dell'IA e, in particolare, la capacità della cosiddetta IA generativa di creare nuovi contenuti, rendono quanto più necessaria la regolamentazione di questa nuova tecnologia.

Nel settore audiovisivo, l'utilizzo dell'IA è stato (ed è) uno dei temi più rilevanti nelle recenti discussioni che si sono svolte in più sedi. Ad esempio, nelle trattative contrattuali collettive sia all'estero – come è avvenuto negli Stati Uniti nelle controversie che hanno coinvolto le associazioni rappresentative di scrittori e attori (SAG-AFTRA e WGA), che hanno provocato una storica interruzione dell'industria audiovisiva statunitense – sia in Italia – con l'inserimento di apposite clausole nei contratti collettivi per doppiatori e attori che prevedono, tra l'altro, l'impegno a istituire un tavolo di lavoro sull'IA, i cui lavori APA si augura abbiano presto inizio.

Nell'attuale clima di incertezza e di rapidi cambiamenti, APA concorda con l'approccio della Risoluzione ed esprime il proprio apprezzamento per i meccanismi di regolamentazione, trasparenza e responsabilità proposti, tra cui un sistema di indicizzazione e certificazione standardizzato e l'adozione di misure atte a inibire l'utilizzo di opere protette a fini di addestramento, nonché generazione di contenuti, da parte dell'IA senza l'opportuno consenso dei relativi titolari dei diritti.

Infatti, le IA generative vengono istruite attraverso l'uso di dati, immagini e contenuti prelevati da Internet senza che si sappia come e quanto. Attualmente, può essere molto difficile o impossibile identificare chiaramente le opere utilizzate e, di conseguenza, le eventuali violazioni del diritto d'autore. Da qui l'importanza fondamentale dei meccanismi di trasparenza, tra cui la diffusione di dati dettagliati e analitici del materiale protetto utilizzato allo scopo di identificare la titolarità dei diritti.

Ai fini di cui sopra, si ritiene di dover tenere in debita considerazione le specificità delle opere cinematografiche e audiovisive, che sono opere collettive di particolare complessità, realizzate con il contributo di una molteplicità di soggetti e all'esito di una complessa attività di sviluppo, produzione e realizzazione posta in essere dal produttore.

Ai sensi dell'attuale legge sulla tutela del diritto d'autore L. 633/1941 ("LDA"), l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il regista sono considerati coautori dell'opera cinematografica o audiovisiva (art. 44 LDA). Ne consegue che un'opera audiovisiva ha naturalmente e inevitabilmente una pluralità di coautori, che accresce esponenzialmente con la serialità audiovisiva.

Allo stesso modo, l'opera è realizzata con il contributo di una pluralità di artisti interpreti primari e secondari, che aumenta considerando gli adattatori e i doppiatori nelle varie lingue.

Il produttore è il soggetto giuridico che, da un lato, acquisisce i servizi e i diritti degli autori e degli AIE per la realizzazione dell'opera audiovisiva e, dall'altro, conclude gli accordi con gli utilizzatori per quanto riguarda il finanziamento e la distribuzione dell'opera, frapponendosi tra la creazione e la fruizione della stessa.

Si tratta di specificità che APA si augura vengano prese in considerazione dal legislatore per fornire la giusta tutela ai contributi individuali e all'opera audiovisiva nel suo complesso.

APA intende inoltre partecipare alla discussione sulla definizione di nuovi criteri per la tutela del diritto d'autore nel contesto dell'IA e, in particolare, sull'attribuzione di tale tutela alle opere interamente o principalmente create dall'IA. Al riguardo, APA si allinea alla posizione secondo cui le suddette opere non dovrebbero essere considerate tutelabili ai fini del diritto d'autore perché mancanti del requisito della paternità umana. Si tratta infatti di opere prive del necessario coinvolgimento umano, e attribuire loro la tutela del diritto d'autore sarebbe contrario ai principi fondamentali del diritto d'autore.



APA sottolinea l'importanza dell'equilibrio e dell'integrazione tra innovazione tecnologica e creatività umana e che, pertanto, solo le opere che contengono un contributo umano sostanziale siano tutelabili quali opere dell'ingegno. Questa posizione è allineata con quanto recentemente espresso dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza 1107 del 16 gennaio 2023, dalla quale si evince che la misura dell'integrazione del contributo creativo umano con il processo generativo dell'IA diventa dirimente ai fini dell'attribuzione della tutela autoriale.

I risultati dei modelli generativi di IA non possono quindi aspirare alla protezione del diritto d'autore se sono il risultato di un processo decisionale automatizzato da parte dell'algorithmo alla base dell'IA, con un contributo minimo da parte dell'utente e pertanto, nella misura in cui non sia riscontrabile un'effettiva espressione creativa da parte dell'uomo.

Roma, 27 febbraio 2024